

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 44



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
18 febbraio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia** 1
- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») ⁽¹⁾** 2
- ★ **Regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽¹⁾** 7

Regolamento (UE) n. 145/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 21

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (UE) n. 146/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010	23
Regolamento (UE) n. 147/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	24
Regolamento (UE) n. 148/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	26



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia

L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti entrerà in vigore il 1° marzo 2011, essendo stata espletata, in data 18 gennaio 2011, la procedura prevista all'articolo 14 dell'accordo.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno entrerà in vigore il 1° marzo 2011, essendo stata espletata, in data 18 gennaio 2011, la procedura prevista all'articolo 23 dell'accordo.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2011

recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categorie 1 o 2), mutagene (categoria 1 o 2), tossiche per la riproduzione (categoria 1 o 2) a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽²⁾, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e/o le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente possono essere soggette ad autorizzazione.
- (2) L'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006⁽³⁾ dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 2010, i criteri di classificazione di cui all'articolo 57, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono quelli indicati rispettivamente ai punti 3.6, 3.5 e 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. I riferimenti del presente regolamento ai criteri di classificazione di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono pertanto da intendersi conformemente a tale disposizione.

tatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006⁽³⁾ dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 2010, i criteri di classificazione di cui all'articolo 57, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono quelli indicati rispettivamente ai punti 3.6, 3.5 e 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. I riferimenti del presente regolamento ai criteri di classificazione di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono pertanto da intendersi conformemente a tale disposizione.

- (3) Il 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) è molto persistente e molto bioaccumulabile secondo i criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera e), definiti nell'allegato XIII di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 di tale regolamento.
- (4) Il 4,4'-diaminodifenilmetano (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 di tale regolamento.
- (5) Gli alcani, C10-13, cloro (paraffine clorate a catena corta — SCCP) sono persistenti, bioaccumulabili e tossici, e molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, rispettivamente lettere d) e e), definiti nell'allegato XIII di tale regolamento. Sono stati identificati e inseriti nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

- (6) L'esabromociclododecano (HBCDD) e i diastereoisomeri alfa-, beta- e gamma-esabromociclododecano sono persistenti, bioaccumulabili e tossici secondo i criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera d), definiti nell'allegato XIII di tale regolamento. Sono stati identificati e inseriti nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 di tale regolamento.
- (7) Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 di tale regolamento.
- (8) Il benzil-butyl-ftalato (BBP) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 di tale regolamento.
- (9) Il dibutilftalato (DBP) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 di tale regolamento.
- (10) L'inserimento delle sostanze summenzionate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato riconosciuto come prioritario dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche nella sua raccomandazione del 1° giugno 2009 ⁽¹⁾ a norma dell'articolo 58 di tale regolamento.
- (11) Nel dicembre 2009 le SCCP sono state iscritte fra gli inquinanti organici persistenti a norma del protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza adottata nel 1979. L'inserimento delle SCCP in tale protocollo ha comportato, a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ⁽²⁾, ulteriori obblighi che potrebbero influire sull'inserimento in questa fase delle SCCP nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (12) Per ciascuna sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualora il richiedente intenda continuare a utilizzare la sostanza o immetterla sul mercato, è opportuno fissare la data entro la quale le domande devono pervenire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento.
- (13) Per ciascuna sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è opportuno fissare la data a partire dalla quale sono vietati l'uso e l'immissione sul mercato, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), di tale regolamento.
- (14) L'Agenzia europea per le sostanze chimiche nella sua raccomandazione del 1° giugno 2009 ha indicato diverse date entro le quali devono pervenire le domande relative alle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento. Tali date vanno fissate sulla base del periodo che si prevede necessario per la preparazione della domanda di autorizzazione, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle diverse sostanze e in particolare delle informazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica effettuata a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Occorre tenere conto dei fattori quali il numero di attori della catena d'approvvigionamento, la loro omogeneità o eterogeneità, gli sforzi in atto per trovare sostanze sostitutive e le informazioni su possibili alternative, nonché la prevista complessità della preparazione dell'analisi di tali alternative.
- (15) Come disposto dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data entro cui devono pervenire le domande deve precedere di almeno 18 mesi la data di scadenza.
- (16) Il combinato disposto dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede la possibilità di esenzione di usi o categorie di usi, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente.
- (17) DEHP, BBP e DBP sono utilizzati nel confezionamento primario dei medicinali. Gli aspetti riguardanti la sicurezza del confezionamento primario dei medicinali sono disciplinati dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽³⁾ e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽⁴⁾. Tali normative dell'Unione, che stabiliscono

⁽¹⁾ http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec_en.asp

⁽²⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

prescrizioni in termini di qualità, stabilità e sicurezza dei materiali utilizzati nel confezionamento primario, costituiscono il quadro per un adeguato controllo dei rischi connessi all'utilizzo di tali materiali. È pertanto opportuno che l'uso di DEHP, BBP e DBP nel confezionamento primario dei medicinali sia esentato dall'obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

- (18) L'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dispone che la Commissione, nel rilasciare un'autorizzazione, non tenga conto dei rischi che comporta per la salute umana l'uso di una sostanza in uno dei dispositivi medici disciplinati dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ⁽¹⁾, dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽²⁾ o dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ⁽³⁾. Inoltre, l'articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che le domande di autorizzazione non comprendano i rischi per la salute umana derivanti dall'uso della sostanza in uno dei dispositivi medici disciplinati da tali direttive. Non è necessario, di conseguenza, richiedere un'autorizzazione per una sostanza utilizzata nei dispositivi medici disciplinati dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE se tale sostanza figura nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 solo per i rischi che essa presenta per la salute umana. Non è dunque necessario valutare se

sussistano le condizioni per un'esenzione a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

- (19) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.
- (20) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire termini di riesame per alcuni usi.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inserita la tabella seguente:

«N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande (1)	Data di scadenza (2)		
1.	5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) N. CE: 201-329-4 N. CAS: 81-15-2	vPvB	21 gennaio 2013	21 luglio 2014	—	—
2.	4,4'-diaminodifenilmetano (MDA) N. CE: 202-974-4 N. CAS: 101-77-9	Cancerogeno (categoria 1B)	21 gennaio 2013	21 luglio 2014	—	—
3.	Esabromociclododecano (HBCDD) N. CE: 221-695-9, 247-148-4, N. CAS: 3194-55-6 25637-99-4 Alfa-esabromociclododecano N. CAS: 134237-50-6, Beta-esabromociclododecano N. CAS: 134237-51-7 Gamma-esabromociclododecano N. CAS: 134237-52-8	PBT	21 gennaio 2014	21 luglio 2015	—	—
4.	Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) N. CE: 204-211-0 N. CAS: 117-81-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 luglio 2013	21 gennaio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	
5.	Benzil-butyl-ftalato (BBP) N. CE: 201-622-7 N. CAS: 85-68-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 luglio 2013	21 gennaio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾		
6.	Dibutil ftalato (DBP) N. CE: 201-557-4 N. CAS: 84-74-2	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 luglio 2013	21 gennaio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	

⁽¹⁾ Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁽²⁾ Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.»

REGOLAMENTO (UE) N. 144/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva e paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma e l'articolo 7, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽³⁾, si applica agli scambi intra-UE di animali della specie bovina. Essa stabilisce che i bovini da allevamento e da produzione devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se sono di età superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato D.
- (2) La direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre i test diagnostici da utilizzare per la brucellosi e i requisiti di certificazione per gli scambi intra-UE di animali della specie bovina da allevamento e da produzione. Inoltre tale direttiva, modificata dalla decisione 2008/984/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, prevede attualmente la polarizzazione di fluorescenza come test diagnostico standard.
- (3) La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell'Unione di ungulati vivi. Tali norme comprendono condizioni specifiche di polizia sanitaria per gli ungulati vivi che si basano sulle norme definite dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda le malattie alle quali tali animali sono sensibili.

- (4) La direttiva 2004/68/CE stabilisce inoltre che, qualora l'Unione sia in grado di riconoscere ufficialmente l'equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato, è possibile stabilire condizioni particolari di polizia sanitaria per tale paese terzo.
- (5) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽⁵⁾, contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Gli allegati I e II di detto regolamento definiscono gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione le partite di tali animali e carni.
- (6) L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre condizioni specifiche per l'introduzione nell'Unione di animali domestici della specie bovina destinati all'allevamento o alla produzione, insieme a un modello di certificato veterinario per tali animali, incluse le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci (BOV-X).
- (7) Le condizioni specifiche di cui all'allegato I, punto IVb, del regolamento (UE) n. 206/2010 fanno riferimento a un territorio con aziende autorizzate, riconosciute ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X. Tali condizioni specifiche devono essere modificate per tenere conto delle disposizioni concernenti gli allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 64/432/CEE.
- (8) Occorre perciò modificare di conseguenza le condizioni specifiche di cui all'allegato I, parte 1, punto IVb, del regolamento (UE) n. 206/2010 e stabilite nel modello di certificato veterinario (BOV-X) di cui alla parte 2 di detto allegato.
- (9) Occorre inoltre modificare l'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 per tenere conto della polarizzazione di fluorescenza come test diagnostico di cui alla direttiva 64/432/CEE.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.⁽³⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977.⁽⁴⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 38.⁽⁵⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

- (10) Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che le carni fresche introdotte nell'Unione devono soddisfare i requisiti stabiliti nell'idoneo certificato veterinario per tali carni redatto secondo il pertinente modello di cui all'allegato II, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste per tali carni.
- (11) Il Botswana ha richiesto l'autorizzazione ad esportare nell'Unione carni bovine disossate e frollate di animali provenienti dalla zona veterinaria di sorveglianza 4a all'interno del territorio identificato come BW-4 nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (12) Le prescrizioni per le importazioni nell'Unione di carni provenienti da paesi terzi dipendono dalla situazione zoonosaria del paese terzo, del territorio o della loro parte che esporta le carni. L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) determina lo stato sanitario relativo all'afta epizootica (FMD) dei suoi paesi membri e nel maggio 2010 ha riconosciuto indenne dall'afta epizootica l'area in questione, nella quale non si effettua la vaccinazione. Il Botswana ha stabilito una zona di sorveglianza intensiva di 10 km per isolare dalle altre parti del paese la zona indenne dalla malattia.
- (13) È quindi opportuno concedere al Botswana l'autorizzazione ad introdurre nell'Unione carni bovine disossate e frollate di animali provenienti dalla zona indenne dalla malattia. Nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è opportuno indicare il riferimento al modello di certificato veterinario BOV. Di conseguenza occorre modificare l'allegato II, parte 1, del suddetto regolamento.
- (14) Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 devono essere modificati di conseguenza.
- (15) È necessario stabilire un periodo transitorio per dare agli Stati membri e agli operatori tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal presente regolamento, senza perturbare gli scambi commerciali.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali domestici della specie bovina destinati all'allevamento e/o alla produzione per le quali siano stati rilasciati i certificati veterinari conformemente al modello BOV-X, come disposto dall'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:

(1) L'allegato I è così modificato:

a) Nella parte 1, la condizione specifica di cui al punto IVb è sostituita dalla seguente:

«**IVb**: territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.»

b) Nella parte 2, il modello BOV-X è sostituito dal seguente:

«Modello BOV-X

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Consignee Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.02		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.			
	I.25. Merce certificata per Allevamento <input type="checkbox"/>				Ingrasso <input type="checkbox"/>			
	I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
	I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso							

PAESE

Modello BOV-X

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato sanitario		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:</p> <p>II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;</p> <p>II.1.2. non sono stati trattati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); <p>II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(¹) (²) [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv) del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p> <p>(¹) (³) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p> <p>(¹) (⁴) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p>		
	II.2. Attestato di polizia sanitaria		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>II.2.1. provengono dal territorio con il codice: (⁵) che, alla data del rilascio del presente certificato:</p> <p>(¹) [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;]</p> <p>(¹) o [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;</p> <p> ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza della decisione _ _ _ _ / _ _ _ _ /UE della Commissione, del (gg/mm/aaaa);]</p> <p>e [b] in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;</p> <p>II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;</p>		

PAESE

Modello BOV-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2.3.	sono rimasti nell'azienda di origine descritta alla casella I.11. dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione:		
	a) in aziende nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti;		
	b) in aziende nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1. nei 40 giorni precedenti;		
II.2.4.	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1.;		
II.2.5.	provengono da allevamenti non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;		
II.2.6.	provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi ⁽⁶⁾ ;		
	e ⁽¹⁾ (⁷) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi ⁽⁶⁾];		
	⁽¹⁾ o [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione nell'Unione a un'intradermotubercolizzazione ⁽⁸⁾ con esito negativo;]		
	⁽¹⁾ o hanno un'età inferiore alle sei settimane;]		
II.2.7.	non sono stati vaccinati contro la brucellosi e provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi ⁽⁶⁾ ;		
	e ⁽¹⁾ [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi ⁽⁶⁾];		
	⁽¹⁾ o [sono stati sottoposti ad almeno un esame per la brucellosi bovina ⁽⁸⁾ effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione nell'Unione;		
	⁽¹⁾ o [hanno un'età inferiore a 12 mesi;]		
	⁽¹⁾ o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]		
⁽¹⁾	II.2.8A. provengono da allevamenti inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni;]		
⁽¹⁾ or	II.2.8A. provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ⁽⁶⁾ (^{6a});]		
	e ⁽¹⁾ (⁷) provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ⁽⁶⁾];		
	⁽¹⁾ o [sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica ⁽⁸⁾ effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione nell'Unione;		
	⁽¹⁾ o [hanno un'età inferiore a 12 mesi;]		
⁽¹⁾ (⁹) o	II.2.8B. sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]		
II.2.9	sono/sono stati ⁽¹⁾ spediti dall'azienda o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:		
	⁽¹⁾ [direttamente nell'Unione;]		
	⁽¹⁾ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;		
	e, fino al momento della spedizione nell'Unione:		
	a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato;		

PAESE

Modello BOV-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;</p>		
<p>II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p>		
<p>II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p>		
<p>II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa)⁽¹⁰⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.</p>		
<p>II.3. Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>		
<p>⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾ II.4. Prescrizioni specifiche</p>		
<p>II.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11.;</p>		
<p>II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28.:</p> <p>a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione;</p> <p>b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e</p> <p>c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.]</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Il presente certificato riguarda i bovini domestici (incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione.</p>		
<p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.</p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>— Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p>		
<p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>		
<p>— Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare:</p>		
<p>— un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);</p>		
<p>— un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p>		

PAESE		Modello BOV-X
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
<p>— Casella I.28.: Specie: scegliere tra «<i>Bos</i>», «<i>Bison</i>» e «<i>Bubalus</i>» a seconda dei casi.</p> <p>— Casella I.28.: <i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aa).</p> <p>— Casella I.28.: <i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>— Casella I.28.: <i>Razza</i>: selezionare razza pura, incrocio.</p>		
Parte II:		
(¹)	Cancellare la dicitura che non interessa.	
(²)	Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.	
(³)	Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.	
(⁴)	Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.	
(⁵)	Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
(⁶)	Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.	
(^{6 bis})	Solo per allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'UE di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X dal territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è contrassegnato con « IVb » per la leucosi bovina enzootica.	
(⁷)	Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è contrassegnato con « II » per la tubercolosi, « III » per la brucellosi e/o « IV » per la leucosi bovina enzootica.	
(⁸)	Test effettuati secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
(⁹)	Garanzie supplementari da fornire ove la lettera « A » figuri nella colonna 5 « GS » dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010..	
	Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
(¹⁰)	Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.	
(¹¹)	Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).	
Veterinario ufficiale		
	Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:
	Data:	Firma:»
	Timbro:	

c) Nella parte 6, il protocollo per la brucellosi (*Brucella abortus*) (BRL) è sostituito dal seguente:

«Brucellosi (*Brucella abortus*) (BRL)

I test di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento, la prova all'antigene di brucella tamponato, il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) e la polarizzazione di fluorescenza (FPA) devono essere effettuati conformemente all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.»

(2) Nell'allegato II, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori e loro parti ⁽¹⁾

Codice ISO e nome del paese terzo	Codice del territorio	Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Termine finale ⁽²⁾	Termine iniziale ⁽³⁾
			Modelli	GS			
1	2	3	4	5	6	7	8
AL – Albania	AL-0	Tutto il paese	—				
AR – Argentina	AR-0	Tutto il paese	EQU				
	AR-1	Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luis del Palmar)	BOV	A	1		18 marzo 2005
		Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4), parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero,	RUF	A	1		1o dicembre 2007
		Chaco, Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa	RUW	A	1		1o agosto 2010
	AR-2	Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego	BOV, OVI, RUW, RUF				1° marzo 2002
AR-3	Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luis del Palmar	BOV RUF	A	1		1° dicembre 2007	

1	2	3	4	5	6	7	8
	AR-4	Parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2) Parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17)	BOV, OVI, RUW, RUF				1° agosto 2008
AU – Australia	AU-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BA – Bosnia-Erzegovina	BA-0	Tutto il paese	-				
BH – Bahrein	BH-0	Tutto il paese	-				
BR – Brasile	BR-0	Tutto il paese	EQU				
	BR-1	Stato di Minas Gerais Stato di Espírito Santo Stato di Goiás Stato di Mato Grosso Stato di Rio Grande Do Sul, Stato di Mato Grosso Do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário).	BOV	A and H	1		1° dicembre 2008
	BR-2	Stato di Santa Catarina	BOV	A and H	1		31 gennaio 2008
	BR-3	Stati di Paraná e São Paulo	BOV	A and H	1		1° agosto 2008
BW – Botswana	BW-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	BW-1	Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		1° dicembre 2007
	BW-2	Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		7 marzo 2002

1	2	3	4	5	6	7	8
	BW-3	La zona veterinaria di sorveglianza 12	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	20 ottobre 2008	20 gennaio 2009
	BW-4	La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l'afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica	BOV	F	1		[inserire la data di applicazione del presente regolamento]
BY – Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	-				
BZ – Belize	BZ-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
CA – Canada	CA-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,	G			
CH – Svizzera	CH-0	Tutto il paese	*				
CL – Cile	CL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF				
CN – Cina	CN-0	Tutto il paese	—				
CO – Colombia	CO-0	Tutto il paese	EQU				
CR – Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
CU – Cuba	CU-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
DZ – Algeria	DZ-0	Tutto il paese	—				
ET – Etiopia	ET-0	Tutto il paese	—				
FK – Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU				
GL – Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
GT – Guatemala	GT-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
HK – Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	—				
HN – Honduras	HN-0	Tutto il paese	BOV, EQU				

1	2	3	4	5	6	7	8
HR – Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
IL – Israele	IL-0	Tutto il paese	—				
IN – India	IN-0	Tutto il paese	—				
IS – Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
KE – Kenya	KE-0	Tutto il paese	—				
MA – Marocco	MA-0	Tutto il paese	EQU				
ME – Montenegro	ME-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU				
MG – Madagascar	MG-0	Tutto il paese	—				
MK – ex Repubblica iugoslava di Macedonia(4) (*)	MK-0	Tutto il paese	OVI, EQU				
MU – Maurizio	MU-0	Tutto il paese	—				
MX – Messico	MX-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
NA – Namibia	NA-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	NA-1	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est	BOV, OVI,RUF, RUW	F e J	1		
NC – Nuova Caledonia	NC-0	Tutto il paese	BOV, RUF, RUW				
NI – Nicaragua	NI-0	Tutto il paese	—				
PA – Panama	NZ-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PA – Panama	PA-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
PY – Paraguay	PY-0	Tutto il paese	EQU				
	PY-1	Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne	BOV	A	1		1° agosto 2008

1	2	3	4	5	6	7	8
RS – Serbia (5)	RS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU				
RU – Russia	RU-0	Tutto il paese	—				
	RU-1	Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets	RUF				
SV – El Salvador	SV-0	Tutto il paese	—				
SZ – Swaziland	SZ-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	SZ-1	Zona situata ad ovest della cosiddetta “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane	BOV, RUF, RUW	F	1		
	SZ-2	Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica di cui all'atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001	BOV, RUF, RUW	F	1		4 agosto 2003
TH – Thailandia	TH-0	Tutto il paese	—				
TN – Tunisia	TN-0	Tutto il paese	—				
TR – Turchia	TR-0	Tutto il paese	—				
	TR-1	Province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale	EQU				
UA – Ucraina	UA-0	Tutto il paese	—				
US – Stati Uniti	US-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU,SUF, SUW, RUF, RUW	G			
UY – Uruguay	UY-0	Tutto il paese	EQU				
			BOV,	A	1		1° novembre 2001
			OVI	A	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
ZA – Sud Africa	ZA-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	ZA-1	Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di lotta all'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		
ZW – Zimbabwe	ZW-0	Tutto il paese	—				

Note:

- (¹) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell'Unione con paesi terzi.
- (²) Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell'Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d'altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nell'Unione per 40 giorni da tale data. (N.B.: se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).
- (³) Possono essere importate nell'Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data significa che non vi sono limitazioni temporali).
- (⁴) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
- (⁵) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
- * = Requisiti conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
- = Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

1: Restrizioni per la categoria

Non è autorizzata l'introduzione di frattaglie nell'Unione (tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine).»

REGOLAMENTO (UE) N. 145/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	120,5
	JO	87,5
	MA	71,9
	TN	102,0
	TR	102,5
	ZZ	96,9
0707 00 05	JO	204,2
	MK	171,4
	TR	186,3
	ZZ	187,3
0709 90 70	MA	46,9
	TR	92,0
	ZZ	69,5
0805 10 20	EG	59,2
	IL	66,4
	MA	57,4
	TN	45,1
	TR	69,7
	ZZ	59,6
0805 20 10	IL	145,2
	MA	95,9
	TR	79,6
	ZZ	106,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	66,4
	IL	111,7
	JM	80,9
	MA	112,9
	TR	63,9
	ZZ	87,2
0805 50 10	EG	62,1
	MA	49,3
	TR	58,5
	ZZ	56,6
0808 10 80	CA	91,1
	CM	53,6
	CN	83,6
	MK	51,2
	US	110,9
	ZZ	78,1
0808 20 50	AR	120,7
	CL	61,3
	CN	54,1
	US	117,3
	ZA	105,4
	ZZ	91,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 146/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2011****recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾.
- (2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare

parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la sedicesima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sedicesima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15 febbraio 2011, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 250,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 147/2011 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2011****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 17 febbraio 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	129,8	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	134,5	0	BR
		143,6	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	212,1	26	BR
		263,1	11	AR
		320,8	0	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	179,2	10	BR
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	208,9	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	273,5	7	BR
		390,3	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	421,8	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	267,0	6	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	541,4	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

REGOLAMENTO (UE) N. 148/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 141/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 17.2.2011, pag. 29.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 18 febbraio 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	57,94	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	57,94	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	57,94	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	57,94	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	55,44	0,84
1701 99 10 ⁽²⁾	55,44	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	55,44	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,55	0,19

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

